



Prevenzione degli incidenti rilevanti

Vivibilità



Grado di consolidamento

- Informazione preliminare
- Risultato intermedio
- Dato acquisito

Versione del 22.05.2023

La data si riferisce all'entrata in vigore delle ultime modifiche della scheda ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale. Complementi d'informazione sulla cronologia completa delle procedure relative alla scheda possono essere richiesti all'Ufficio del Piano direttore.

Istanze responsabili

- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
- Sezione dello sviluppo territoriale

Istanze con compiti da svolgere

- | | |
|--|--|
| - Comuni interessati | - Ufficio federale delle strade |
| - Ufficio federale dei trasporti | - FFS |
| - Ufficio federale dell'ambiente | - Gestori degli impianti assoggettati all'OPIR |
| - Ufficio federale dell'energia | |
| - Ufficio federale dello sviluppo territoriale | |

Principali obiettivi del Piano direttore correlati

12, 17, 19, 20

Principali schede correlate


R6, R7, R8, M1, M6, M7, R/M 2-5, VI, V3


Cartografia

-

Tempi e mezzi

Il Programma d'attuazione - consultabile sul sito Internet, www.ti.ch/pd, oppure presso l'Ufficio del Piano direttore - informa sui tempi e sui mezzi.

 Sfondo bianco:
testo informativo

 Sfondo grigio:
testo vincolante



I. Situazione, problemi, sfide

Sul territorio sono presenti impianti che utilizzano sostanze, organismi o prodotti chimici pericolosi e vie di comunicazione sulle quali sono trasportate merci pericolose. Le potenziali conseguenze d'incidenti presso questi impianti o lungo queste infrastrutture potrebbero essere gravi per la popolazione e per l'ambiente. Questi eventi straordinari, estremamente rari ma fortemente impattanti, sono definiti "incidenti rilevanti". Tra i pochi che si sono verificati in Svizzera negli ultimi decenni, si può citare l'incendio di Schweizerhalle a Basilea, che ha provocato il dilavamento di prodotti chimici nel fiume Reno, causando una catastrofe ecologica.

A seguito di questo evento, il 27 febbraio 1991, la Confederazione ha adottato l'*Ordinanza federale sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)*. L'OPIR definisce gli impianti che vi sono assoggettati, ovvero le aziende in cui esistono notevoli potenziali di pericoli biologici o chimici, le vie di comunicazione sulle quali sono trasportate merci pericolose (strade nazionali e cantonali, linee ferroviarie) e i gasdotti. Stabilisce inoltre la procedura da applicare a tali impianti per prevenire gli incidenti rilevanti. Per mantenere dei rischi residui accettabili, i detentori degli impianti disciplinati dall'OPIR sono chiamati ad attuare adeguate misure di sicurezza, che vanno periodicamente adattate all'evoluzione della tecnica e allo sviluppo del territorio. Esiste tuttavia un rischio residuo, ovvero la possibilità che questi incidenti accadano comunque; lo scopo del coordinamento fra incidenti rilevanti e attività di incidenza territoriale è quindi quello di diminuire il più possibile i rischi per la popolazione.

La pianificazione del territorio a scala federale, cantonale e comunale è quindi chiamata ad anticipare e valutare i possibili conflitti qualora attività di incidenza territoriale si svolgano nei pressi di impianti o infrastrutture soggetti ad eventuali incidenti rilevanti. L'attenzione viene posta su modifiche pianificatorie o progetti previsti all'interno delle cosiddette *aree di coordinamento*, stabilite dal *catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR*, e che comportano un aumento rilevante di abitanti ed addetti.

Gli uffici federali competenti hanno allestito la direttiva *Aiuto alla pianificazione, Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti* (vedere capitolo 5). Lo scopo della direttiva è quello di fornire una metodologia di coordinamento procedurale fra gli attori implicati, per assicurare le trasformazioni insediative senza compromettere la sicurezza della popolazione e garantendo il funzionamento degli impianti e delle infrastrutture potenzialmente pericolosi, necessari per la nostra economia e per i fabbisogni della società.

In Ticino, gli impianti stazionari (aziende) che sottostanno all'OPIR sono indicativamente una settantina, numero in calo negli ultimi dieci anni. Il rischio di incidenti e il potenziale di pericolo sono pure diminuiti, grazie ai continui sforzi e all'impegno dei detentori nel migliorare la sicurezza dei propri impianti. La posizione degli oggetti che sottostanno all'OPIR (catasto) e la loro area di coordinamento è disponibile sul sito dell'Osservatorio Ambientale della Svizzera italiana (vedere capitolo 5).

2. Indirizzi

2.1 Indirizzi

- a. Considerare la problematica della prevenzione degli incidenti rilevanti ai sensi dell'Ordinanza federale sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) il più precocemente possibile nell'ambito delle attività d'incidenza territoriale a livello federale, cantonale e comunale.
- b. Coordinare lo sviluppo degli insediamenti e della mobilità con la prevenzione degli incidenti rilevanti, in modo da contenere i rischi per la popolazione e per l'ambiente e non mettere a repentaglio il mantenimento d'impianti a rischio d'incidenti rilevanti.
- c. Favorire lo scambio d'informazioni sulla prevenzione degli incidenti rilevanti fra autorità federali, cantonali, comunali, detentori degli impianti e popolazione.

3. Misure

3.1 Misure

- a. Le istanze pianificatorie o edilizie a livello federale, cantonale e comunale che ricadono nell'ambito dell'area di coordinamento definita nel catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR (Allegato I) vanno esaminate e valutate in base alle specifiche direttive federali.
- b. Le eventuali misure di protezione dai danni derivanti dagli incidenti rilevanti vanno consolidate nella pianificazione delle utilizzazioni (Piani regolatori e Piani d'utilizzazione cantonali) e concretizzate nell'ambito della procedura di domanda di costruzione.

4. Compiti

4.1 Cantone

- a. L'Amministrazione cantonale tiene conto del catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR nell'ambito delle sue attività d'incidenza territoriale.
- b. Il Dipartimento del territorio tiene conto del catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR nell'ambito dell'esame e approvazione dei Piani regolatori e nella redazione dei preavvisi delle domande di costruzione.
- c. La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), applica i disposti dell'OPIR. In particolare:
 - elabora, tiene aggiornato e mette a disposizione il catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR;
 - esamina e preavvisa il Piano direttore, la pianificazione delle utilizzazioni e le domande di costruzione sul tema della prevenzione degli incidenti rilevanti seguendo la procedura indicata nelle specifiche direttive federali.
- d. La Sezione dello sviluppo territoriale (SST), in collaborazione con la SPAAS, garantisce il coordinamento fra pianificazione territoriale e prevenzione degli incidenti rilevanti nell'ambito dell'esame e dell'approvazione dei Piani regolatori.

4. Compiti

4.2 Comuni

- a. Tengono conto del catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR nell'ambito delle loro attività d'incidenza territoriale.
- b. Nel caso in cui adeguamenti di Piano regolatore concernano le aree di coordinamento degli impianti assoggettati all'OPIR, indicano nel rapporto di pianificazione l'eventuale aumento della densità delle unità insediative e, se necessario, consolidano nel Regolamento edilizio le misure atte a contenere il rischio.

4.3 Altri

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

Ufficio federale dell'ambiente

Ufficio federale dei trasporti

Ufficio federale delle strade

Ufficio federale dell'energia

FFS

Gestori degli impianti assoggettati all'OPIR

5. Documenti di riferimento e allegati

Norme legislative principali

Ordinanza federale sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), 27.02.1991.

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), 07.10.1983.

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), 22.6.1979.

Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), 21.06.2011.

Legge edilizia cantonale (LE), del 13.03.1991.

Documenti di riferimento

Rapporti esplicativi

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO, Modifiche del Piano direttore n. 17, Rapporto sulla consultazione ed esplicativo, Scheda V13 Prevenzione degli incidenti rilevanti, (a cura della Sezione dello sviluppo territoriale, Ufficio del Piano direttore), maggio 2021.

Altri documenti di riferimento

ARE, UFAM, UFT, UFE, USTRA, *Aiuto alla pianificazione. Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti*, 2022.

UFAM, *Criteri di valutazione concernenti l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) Un modulo del manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti*, 2018.

Link utili

<https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ugras/temi/protezione-atmica-biologica-e-chimica/protezione-abc/prevenzione-incidenti-rilevanti/>

www.ti.ch/oasi

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/incidenti-rilevanti/in-breve.html>

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/incidenti-rilevanti/info-specialisti/ordinamento-tra-prevenzione-degli-incidenti-rilevanti-e-pianif.html>

Allegato I

Estratto del catasto cantonale degli impianti assoggettati all'OPIR

Il catasto è consultabile alla pagina www.ti.ch/oasi.

Prevenzione incidenti rilevanti

Oggetti che sottostanno all'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) e loro area di coordinamento (setto contiguo). ▼

